# SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XII LEGISLATURA ----

# 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

## 3º Resoconto stenografico

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 1994

### Presidenza del presidente GUARRA

#### INDICE

Contestabile, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustiziale
DIANA (PPI)       6, 11, 12 e passin         FABRIS (Lega Nord)       5, 11         GARATTI (Forza Italia)       8, 11, 13         GUALTIERI (Sinistra Dem.), relatore alla
Commissione         2, 5           LAFORGIA (Progr. Feder.)         11, 12           LA LOGGIA (Forza Italia)         5
PELLEGRINO (Progr. Feder.)       3         RUSSO (Progr. Feder.)       11         SCOPELLITI (Forza Italia)       13         TRIPODI (Rif. Com. Progr.)       8, 11, 13

#### Presidenza del presidente GUARRA

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1028) PELLEGRINO ed altri: Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale

(1086) Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale

(Discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n.1028. Assorbimento del disegno di legge n. 1086)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale», d'iniziativa dei senatori Pellegrino, Brutti, Gualtieri e La Loggia e «Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale».

Prego il senatore Gualtieri di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

GUALTIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, innanzitutto ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sui disegni di legge in esame.

Già in precedenza ho illustrato le ragioni per cui i senatori proponenti il disegno di legge n. 1028 hanno suggerito il termine del 30 aprile 1995 per la proroga del termine di scadenza per il completamento delle istruttorie penali che seguono il vecchio rito. Dalle nostre valutazioni, la previsione di una breve ulteriore proroga di quattro mesi era apparsa sufficiente a consentire la conclusione di pressocchè tutti i suddetti procedimenti penali attualmente pendenti (apertisi molto tempo fa e giunti ormai alla fase finale del loro *iter*), molti dei quali riferentisì a fatti di notevole gravità, primo fra tutti quello concernente la strage di Ustica.

Il Governo di sua iniziativa ha invece proposto una proroga di un anno (che personalmente ritengo eccessiva), ponendo quindi come data di scadenza il 31 dicembre 1995.

Il senatore Pellegrino, come proponente del provvedimento n. 1028, ma anche come Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, quindi con un titolo di merito maggiore del mio ha proposto una proroga di sei mesi che, tra l'altro, coinciderebbe con la data di scadenza che il Governo ha fissato per il termine del completamento del compito attribuito alla citata Commissione bicamerale.

Propongo di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1028, di iniziativa parlamentare, e preannuncio la presenta-

2° COMMISSIONE

zione di un emendamento all'articolo 1 che fissa al 30 giugno 1995 il limite ad quem per la conclusione delle istruttorie formali.

Concludo il mio intervento, dichiarando il mio totale sostegno al fine che il provvedimento si pone, perchè esiste l'esigenza oggettiva di giungere ad una soluzione definitiva di questi problemi; pertanto, auspico una sollecita approvazione per evitare che al 31 dicembre 1995 possa venir meno la rilevanza processuale degli elementi probatori faticosamente acquisiti.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gualtieri per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BECCHELLI. Credo di aver già detto, ma voglio ripeterlo, che non capisco la ragione per cui si debbano fissare termini per la conclusione dei procedimenti che sono ancora in fase istruttoria secondo il vecchio rito; inoltre, non ritengo che fissare il termine possa essere in qualche modo utile ad accelerare i procedimenti, perchè la loro durata è strettamente connessa agli sviluppi delle indagini. Sicchè sarei favorevole ad una norma la quale stabilisca che tutti i procedimenti pendenti in corso in fase istruttoria secondo il vecchio rito continuino ad essere svolti in tal modo, senza la fissazione di alcun termine e fino ad esaurimento.

Quindi, preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso all'articolo 1 del disegno di legge n. 1028.

In ogni caso, se un limite deve essere apposto, sono favorevole a quello più ampio, ossia quello di un anno, contenuto nel testo governativo.

Condivido invece il desiderio di vedere questi procedimenti conclusi al più presto, ma questo è un altro aspetto, non va confuso con la normativa in esame e con le ragioni e le finalità che la ispirano.

PELLEGRINO. Signor Presidente, il problema che dobbiamo tenere presente è l'anomalia che abbiamo introdotto nel nostro ordinamento nel momento in cui abbiamo operato un'eccezione alla regola fondamentale in materia di successione delle norme processuali nel tempo. Come è noto, una volta votate, le regole processuali operano immediatamente nel contesto dei processi dei procedimenti giudiziari in atto. Quindi, una volta che è stato introdotto un nuovo codice di procedura penale più garantista, o almeno ritenuto tale, delle posizioni degli indagati determinare una sopravvivenza delle norme del codice anteriore creerebbe per alcuni cittadini una condizione di oggettivo sfavore o per lo meno di disparità. Ecco perchè, in termini di normativa transitoria del nuovo codice di procedura penale, si è prevista una regola generale diversa che obbedisce al principio per cui le nuove norme cominciano ad operare nel concreto nelle singole indagini giudiziarie. Naturalmente, il rilievo estremo che avevano alcune indagini in corso e che dovevano portare a fare chiarezza su fatti gravissimi di un oscuro passato ha fatto sì che si introducesse una regola di carattere generale, per cui soltanto per alcune inchieste sono rimaste in vigore le norme del vecchio rito, per evitare che si vanificasse un intero lavoro di acquisizione di elementi già svolto. All'inizio si pensò che questo potesse avvenire con un'unica proroga, ma poi vi sono state difficoltà nel giungere ad accer-

tamenti che potessero portare alla definitiva archiviazione o rinvio a giudizio dei procedimenti, spingendo più volte il Parlamento a prorogare questo termine.

Tutto ciò è stato accolto con atteggiamenti non univoci da parte del paese e della pubblica opinione perchè se da un lato si è data la possibilità alle inchieste in corso di approfondire ulteriormente il problema per giungere alla verità, dall'altro la risposta definitiva finisce inevitabilmente per prorogarsi nel tempo. È evidente che più ricorriamo a proroghe, più questo secondo argomento pesa e tende ad assumere prevalenza sul primo. Nella passata legislatura si disse che la proroga del termine al 31 dicembre 1994 sarebbe stata l'ultima. Dopo tale data, i giudici istruttori avrebbero dovuto rinviare a giudizio o archiviare le indagini svolte e riprenderne l'esame seguendo le regole stabilite dal nuovo codice. Si sono verificati però in alcune di queste vicende dei fatti recenti a tutti noti che, personalmente, anche per contatti avuti con alcuni dei giudici istruttori che operano nel settore, mi hanno convinto che un breve periodo di tempo ulteriore potrebbe permettere una valutazione chiara di determinate perizie e quindi, in base ad esse, di assumere una posizione definitiva in merito ai procedimenti in esame. Ecco perchè avevo suggerito il termine di quattro mesi; mi sembrava importante, da un lato, lasciare ancora un breve periodo di operatività ai magistrati, dall'altro, dare un chiaro segno che questa fosse davvero l'ultima proroga concessa. Chi conosce l'ambiente giudiziario infatti sa perfettamente che la concessione di una proroga di un ulteriore anno potrebbe essere interpretata come un tacito assenso da parte del Parlamento sul modo di operare dei magistrati che di conseguenza potrebbero senza alcun dubbio ritenere di proseguire le loro inchieste secondo il vecchio rito, fino ad esaurimento. Ma ciò non è possibile perchè determinerebbe una grandissima discrasia del diritto stesso, dando addirittura luogo a qualche dubbio di costituzionalità. Avevo quindi suggerito il termine di quattro mesi per dare un ulteriore spazio operativo alla Commissione, ma suggerendo nello stesso tempo di stabilire che questa è l'ultima proroga.

C'è poi un ulteriore fatto di tipo istituzionale: per la responsabilità istituzionale che mi è stata affidata di presiedere la Commissione di inchiesta sulle stragi, devo dire che nei fatti, storicamente, l'attività della Commissione si è in qualche modo collegata alle indagini in corso. Pertanto, è difficile che la Commissione possa concludere i propri lavori e chiudere queste inchieste, rassegnando le proprie conclusioni al Parlamento, nel momento in cui le indagini non dovessero aver raggiunto un punto di arrivo con ordinanze di archiviazione, con provvedimenti di rinvio a giudizio o quant'altro. Ed allora, questo legame che si è stabilito, secondo me, crea la necessità per la Commissione che ho l'onore di presiedere di avere uno spazio di riflessione ulteriore rispetto al termine finale in cui i provvedimenti giudiziari di chiusura delle istruttorie si verificheranno.

Pertanto, poichè io vorrei rispettare il termine del 31 dicembre 1995 previsto dalla legge per la conclusione dell'inchiesta della Commissione da me presieduta, in quanto non vorrei dover chiedere o suggerire al Parlamento una proroga della sua attività e poichè sarà necessario alla Commissione uno spazio di tempo per riflettere anche sulle conclusioni

questa attività.

2" COMMISSIONE

delle indagini della Magistratura e per consegnare le sue definitive relazioni al Parlamento, credo che ci potremmo accontentare anche di sei mesi di tempo per arrivare appunto al termine previsto dalla legge. È ovvio che la Commissione stragi si potrà anche regolare a seguito della conclusione delle indagini, perchè potrà capire se dai pronunciamenti si potranno determinare ribaltamenti dei quadri che nel loro insieme sono già abbastanza chiari, se si dovrà procedere ad approfondimenti che potranno garantire maggiore tranquillità nel rassegnare determinate conclusioni. Però – ripeto – almeno sei mesi di tempo sono necessari per

Pertanto, se dovessimo rimanere fermi sulla conclusione cui è giunto il Governo, fin da ora dovrei proporre una modifica della legge istitutiva della Commissione al fine di spostare il termine della conclusione dell'inchiesta della Commissione stragi almeno di sei mesi in avanti, cioè fino al 30 giugno 1996. Se infatti questa Commissione deve esprimere una relazione conclusiva, come sta già tentando di fare nel corso dei propri lavori, avrà bisogno di uno spazio di riflessione che, ripeto, si situi a valle del termine ultimo in cui le inchieste in corso dovranno essere chiuse.

FABRIS. Signor Presidente, sono dell'opinione che concedere ulteriori proroghe sia una fatica e un'operazione assolutamente inutile. Se in tanti anni le indagini, così come sono state iniziate, non sono state anche concluse, temo che non finiranno nè in quattro mesi, nè in sei, nè in un anno, nè in dieci. Probabilmente, i reati in questione cadranno in prescrizione. Io allora direi di non concedere alcun altra proroga e lascerei che i giudici istruttori concludano i loro lavori allo stato dei fatti. Se avranno elementi sufficienti, rinvieranno a giudizio, in caso contrario, disporranno l'archiviazione e si ricomincerà daccapo. D'altronde questa è la logica che è stata alla base del nuovo codice di procedura penale, e chi lo ha voluto ne dovrà subire le conseguenze. Ho sempre espresso il mio giudizio negativo su questo testo di legge ed è inutile cercare di cucire delle toppe su un vestito lacero. Bisogna invece avere il coraggio di dire che si tratta di un vestito lacero e che queste ne sono ora le conseguenze. Ed allora, volendo arrivare alle conseguenze estreme, dobbiamo lasciare che i procedimenti decadano e poi eventualmente sarà possibile riprenderli con il nuovo rito.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, signor Sottosegretario, la ragione per la quale ho firmato il disegno di legge n. 1028 credo debba essere da tutti condivisa. Essa si riferisce al fatto di non rassegnarsi all'impossibilità sin qui dimostrata in tanti casi (e in particolare mi viene in mente, come citato nella relazione, il caso di Ustica) di continuare la ricerca della verità senza ulteriori aggettivazioni, sapendo bene però che il tormento dei giudici, ma anche di coloro che si occupano a qualunque titolo di giustizia, risalendo già ai tempi di Hammurabi e di Giustiniano sino ad arrivare ai giorni nostri, è la differenza tra la cosiddetta verità virtuale, quella formale e quella sostanziale. Sono rarissimi i casi nella storia del mondo, e quindi non soltanto nella nostra cultura giuridica, in cui

2ª COMMISSIONE

queste tre verità abbiano avuto un unico contenuto di coincidenza da dare a tutti la certezza della verità intesa con la lettera maiuscola.

Mi rendo conto che si può anche immaginare che eventuali proroghe siano interpretate nel senso di una dilazione perchè si sa in partenza che un risultato non è raggiungibile. Ebbene, voglio con forza affermare la più assoluta convinzione che il tempo debba invece essere utilizzato proficuamente nella ricerca di tutto quanto possa concorrere a trovare la verità e ritenendo d'interpretare, al di là di una certa cultura giuridica, l'esigenza che è nel profondo dell'anima di ciascuno di noi, di ogni cittadino di questo paese, ritengo che noi facciamo bene a dare il tempo necessario affinchè alcune inchieste in particolare possano arrivare ad una conclusione certa. Questo dipende oggi da noi, pur condividendo dubbi, critiche e perplessità che anche qui qualcuno ha espresso.

Pertanto, anch'io per la mia parte voglio invitare la Commissione ad approvare il provvedimento. Non voglio fare una questione sui quattro o i sei mesi di proroga. Mi convince molto il ragionamento del senatore Pellegrino, nel senso che anche la Commissione stragi deve avere poi il tempo necessario, entro il 31 dicembre 1995, per valutare con cognizioni e tempi di serenità, e non d'urgenza, tutto quanto dovesse emergere dalla conclusione dei procedimenti. Ritengo che i quattro mesi di proroga possono essere considerati sufficienti e che comunque possa essere trovata un'intesa con la proposta del relatore.

DIANA. Signor Presidente, indubbiamente vi è una forte preoccupazione in tutti noi: qualora non dovessimo accettare la proposta contenuta nel disegno di legge in esame, rischieremmo di essere colpiti da reazioni, magari non razionali, da parte dei familiari delle vittime della strage di Ustica e di altre parti lese in altri procedimenti ancora in corso. A queste persone infatti rischieremmo di dare l'impressione di volere adottare una strategia «insabbiatoria» o di far prevalere la ragion di Stato rispetto alle ragioni della giustizia individuale.

PRESIDENTE. Noi riteniamo che la ragion di Stato dovrebbe sempre coincidere con le ragioni della giustizia individuale.

DIANA. Quando queste due ragioni coincideranno, avremo risolto un grande problema! Se siamo leali, dobbiamo ammettere l'evidenza di questo timore: siamo d'accordo sulla proroga dei termini onde permettere la conclusione della fase istruttoria dei procedimenti penali pendenti; però se, come ricordava il senatore La Loggia, non dobbiamo rassegnarci nè abbassare la tensione nella ricerca della verità (fino ad ora mai raggiunta in tanti anni di indagini), allora io ho una domanda da porre: chi ci garantisce che l'obiettivo della verità sia perseguito attraverso una proroga dei termini? Nessuno! Anzi, se vogliamo essere argutamente scettici, dovremmo dire che proprio il lungo tempo trascorso infruttuosamente alla ricerca della verità, sia pure solo processuale, consente di porre una prognosi infausta quanto al raggiungimento della verità stessa. Il che ci consiglierebbe di adottare una strategia alternativa, individuando ad esempio nuovi soggetti investigatori, nuove strategie investigative, scelte queste che invece vengono paventate come un grave

pericolo nelle due relazioni che accompagnano entrambi i disegni di legge al nostro esame. Ma mentre non vi è alcuna garanzia di verità nel protrarre ulteriormente i termini, la scelta di nuove strategie investigative, e di nuovi soggetti investigatori potrebbe costituire una sorta di scommessa per raggiungere il fine della scoperta della verità.

Quindi, ribadisco il mio consapevole scetticismo sulla buona riuscita di questa decisione, in quanto non ritengo affatto che tale proroga possa dare i risultati da voi tutti sperati.

Riconosciamo la debolezza di questa posizione e non vogliamo neppure per un momento tentare di nobilitare la nostra decisione con le ragioni che abbiamo ascoltato fino ad ora perchè non le riteniamo nè valide nè realistiche.

Per le sole ragioni esposte, esprimiamo parere favorevole sul disegno di legge in esame. Una proroga di quattro, di sei, di dodici mesi non risolve il problema; in merito decida la Commissione nella sua piena libertà perchè non è questo il problema!

D'accordo con il presidente Pellegrino, occorrerà invece, in base al nuovo termine che stiamo per fissare, consentire alla Commissione stragi un ulteriore periodo per vagliare e mettere insieme le emergenze istruttorie delle varie inchieste, che speriamo terminino al più presto, per concludere un compito che, anche in questo caso, ma non per colpa della Commissione, è durato abbastanza.

BELLONI. La proposta di fissare in sei mesi il termine ulteriore e ultimo per il completamento delle istruttorie per gravi fatti di sangue e di stragi, e tra questi il più emblematico è quello di Ustica, mi trova largamente consenziente. Non ritengo infatti condivisibile la pur rispettabile decisione di non fissare alcun termine; queste sono esigenze che affondano le proprie radici nel dovere di rispettare il principio della certezza del diritto – perchè anche di questo si tratta a mio avviso – e che impongono appunto di assegnare un termine.

Il senatore Pellegrino ha come sempre con particolare puntualità messo il dito sulla piaga. Si tratta di una chiara piaga giuridica ormai purulenta, perchè di proroga in proroga noi protraiamo uno stato che il senatore Pellegrino ha definito di dubbia costituzionalità. Userei un'espressione ancora più pesante; non mi sento di avallare di fatto un doppio regime processuale penalistico. Non vi è dubbio, infatti, che per usare un'espressione che renda abbastanza l'idea – alcuni cittadini finiscono per trovarsi in duriorem causam rispetto ad altri, in quanto la novella del 1989 è certamente più garantista di quella antecedente e poi perchè è giunto il momento che comunque a queste vicende, con quel rito, si ponga fine. Altrimenti, si potrebbe dare l'impressione che si tenta di sviare quella che potrebbe essere la conclusione delle indagini.

Quale che sia, la conclusione, rinvio a giudizio o non luogo a procedere, ci deve pur essere; infatti, ad una conclusione, che non sia di rinvio a giudizio, o ad un provvedimento del giudice istruttore si può trovare rimedio giurisdizionale; però, bisogna anche dare un segnale politico, oltre che di rispetto dei principi generali del diritto.

Per questi motivi, la proroga del termine di scadenza di sei mesi mi trova largamente consenziente.

3º Resoconto Sten. (16 novembre 1994)

GARATTI. Però la proroga in esame deve essere davvero l'ultima!

TRIPODI. Mi esprimo a favore della proroga del termine di scadenza per permettere la conclusione dei procedimenti in corso secondo il vecchio rito, auspicando il definitivo accertamento e quindi la conclusione giudiziaria di tutte quelle gravi vicende, in particolare di quella di Ustica, che hanno turbato così tanto l'opinione pubblica.

Dobbiamo infatti tener presente che abbiamo di fronte un problema tecnico-giuridico e soprattutto che la proroga costituisce un atto di sensibilità umana nei confronti di coloro che sono stati coinvolti in torbide ed oscure vicende.

La vicenda di Ustica in particolare è molto torbida; quando si pensa di arrivare ad individuare qualche responsabilità, a quel punto si introducono elementi perversi che cercano di depistare il raggiungimento di un risultato, o di quanto almeno si era evidenziato. Pertanto, anche coloro che verranno dopo di noi debbono sapere che la vicenda di questa strage, come altri fatti di sangue devono essere chiariti. Il nostro paese è stato caratterizzato da centinaia di vittime innocenti uccise in diversi attentati feroci, che sono stati realizzati in vari luoghi della nazione e che sono rimasti fino a questo momento impuniti, tranne alcuni casi marginali.

Ritengo allora che la prima cosa che dobbiamo tenere presente è l'obiettivo che intendiamo perseguire, cioè quello di utilizzare tutti gli elementi e di fare qualunque sforzo perchè si possa fare piena luce sui fatti. Una storia tormentata dalla impossibilità di raggiungere un risultato deve portare a decidere ancor più responsabilmente di prima. Sono quindi dell'avviso che non si debba stabilire di chiudere le indagini in sei mesi o in un anno. Ripeto, non è questo il problema, ma piuttosto è quello dell'obiettivo che si vuole raggiungere.

Se invece si vuole chiudere una vicenda luttuosa e terribile verificatasi nel nostro paese, soltanto sulla carta, su questo piano, almeno per quel che mi riguarda, non posso essere d'accordo. Sono d'accordo per il rinvio, ma non dobbiamo consentire che si possa poi, con il nuovo rito, ricominciare tutto da capo, perchè allora diventerebbe veramente impossibile sostenere la situazione. In tal caso si darebbe l'impressione all'opinione pubblica, ai familiari delle vittime, a tutti coloro che attendono che possano essere individuati i responsabili, che si voglia invece stendere un velo pietoso su una vicenda terribile che ha tormentato il nostro paese e le coscienze civili del nostro popolo.

Ho molto rispetto per le argomentazioni che sono state esposte, però, a prescindere dalle valutazioni e dalle argomentazioni puntuali sul piano giuridico, credo debbano valere le valutazioni più reali, che spingono ad arrivare fino in fondo, fino a raggiungere l'obiettivo di fare luce sui fatti e dare soddisfazione, finalmente, a coloro che hanno sofferto per fatti così gravi, che certamente hanno nuociuto alla democrazia italiana.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

3° Resoconto Sten. (16 novembre 1994)

GUALTIERI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, intendo dire poche cose. Innanzitutto, noto che non si discute più sui termini della proroga. Voglio portare come contributo due elementi emersi nel corso della discussione. Il primo riguarda il perchè si sia continuato a lavorare sull'indagine con il vecchio rito e non si siano fatti tentativi più decisi per passare al nuovo rito. Innanzitutto, come ha detto anche il senatore Pellegrino, vi è il problema delle perizie che devono essere considerate, e in questo occorre tener conto dei tempi necessari. Basti pensare che la prima perizia riguardante Ustica è giunta dopo cinque anni dal fatto, mentre la seconda, composta di nove perizie collegate, è giunta dopo sette anni. Il problema di ricominciare tutto da capo sarebbe pertanto drammatico. Ricordo un altro caso, quello delle indagini sulla uccisione, nel 1978, dell'onorevole Moro, che sono ricominciate dopo molti anni quando si è scoperto il covo di via Montenevoso; solo l'anno scorso è stato arrestato il quarto carceriere e di nuovo si sono dovute riaprire questioni che sembravano in fase di conclusione.

Quindi, il problema è che il nuovo rito, qualora spazzasse via il vecchio, metterebbe in crisi tutte le prove acquisite, che dovrebbero essere acquisite nuovamente. Nel caso di Ustica, per il quale vi sono due pubblici ministeri che lavorano congiuntamente al giudice istruttore, il dottor Priore ha acquisito e messo a verbale circa 3.700 interrogatori. Un passaggio così complesso dal vecchio al nuovo rito sarebbe pertanto una cosa impossibile da attuarsi. Per questo motivo, preferisco mantenere quella che mi sembra l'opinione prevalente di concedere una proroga ragionevole di sei mesi, cercando nel frattempo di lavorare tutti insieme alla soluzione dei problemi legati al passaggio dal vecchio al nuovo, realizzando quella collaborazione che il Parlamento può dare alle commissioni di inchiesta, le quali non devono certo navigare contro corrente rispetto al Parlamento stesso. A tale scopo presenterò un emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che è stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 1028 composto di un unico articolo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1028. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. Nel comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 563, le parole: "alla data del 31 dicembre 1994," sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995"».

BECCHELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio insistere nel rilevare che non vi è ragione di sostanza e di forma per cui si debba limitare la durata delle istruttorie formali in corso, iniziate col vecchio rito.

Mi permetto di insistere: il Parlamento ha già dovuto prorogare più volte i termini che erano stati impropriamente fissati. Supponiamo che accada ancora che i giudici non riescano ad esaurire le istruttorie nel termine che oggi fissiamo. Cosa faremmo in tal caso? Mi sembra più serio non fissare alcun termine, anzichè essere costretti a prorogarlo ulteriormente. E mi sembra inoltre fuor di luogo frapporre ostacoli al libero sviluppo delle indagini concernenti vicende tanto dolorose.

Il problema posto dal senatore Pellegrino, circa l'asserita disparità di trattamento che si determinerebbe se la normativa in esame non si uniformasse ai principi del nuovo rito, in ordine alla durata delle indagini, non mi pare sussistere. Quando vi è un cambiamento delle leggi processuali, è consuetudine da tutti accettata che la normativa transitoria regoli nel modo più utile e semplice i procedimenti in corso.

Propongo pertanto di emendare il testo in esame e di stabilire che i procedimenti penali in corso di istruttoria formale continuino secondo il vecchio rito fino ad esaurimento.

PRESIDENTE. Cioè, senza limiti di tempo?

BECCHELLI. Esatto.

PRESIDENTE. Do, pertanto, lettura degli emendamenti presentati all'articolo 1:

Sostituire l'articolo con il seguente:

### «Art. 1.

1. I procedimenti penali in corso di istruttoria formale alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo il vecchio rito fino al loro esaurimento».

1.2 Becchelli

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 30 aprile 1995» con le altre: «alla data del 30 giugno 1995».

1.1 Gualtieri

CONTESTABILE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo aveva inizialmente pensato alla proroga di un anno. Mi sembra pero che l'opinione prevalente della Commissione sia quella di una proroga di sei mesi. Il Governo allora si adegua a tale opinione e si dichiara pertanto favorevole all'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Becchelli, devo dire che la proroga non può essere concessa senza stabilire un termine di scadenza per un problema di ordine concettuale, in quanto non è pensabile prevedere una disciplina transitoria in aeternum, che proprio per il suo carattere, ha sempre un termine ad quem,

ed anche per un problema di ordine pratico, in quanto magistrati incaricati in questo tipo di indagini delicatissime hanno sicuramente fatto il loro dovere e tutto ciò che era in loro potere per giungere alla verità, quella almeno processuale. Stabilire dunque un termine ad quem se non altro li indurrebbe a tentare di anticipare i termini dell'indagine per arrivare ad una soluzione giudiziaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

FABRIS. Sono contrario a qualsiasi proroga, sia essa di quattro, di sei, o di dodici mesi. Infatti i giudici istruttori erano perfettamente a conoscenza del termine entro il quale avrebbero dovuto completare le indagini; se non le hanno completate fino ad oggi, evidentemente, non sono in grado di farlo.

LA FORGIA. Ma nel caso della strage di Ustica sono intervenuti fatti nuovi!

FABRIS. È la stessa cosa! Dopo questa proroga, sono certo che ve ne sarà un'altra! Ritengo comunque che il diritto debba essere rispettato. È entrato in vigore il nuovo codice che ha indicato discipline transitorie, fornendo termini che devono essere assolutamente rispettati e che non ritengo giusto prorogare ulteriormente.

TRIPODI. Annuncio il voto favorevole sull'emendamento 1.2, coerentemente con quanto prima detto in sede di discussione generale e per il raggiungimento dell'obiettivo posto.

Come diceva il relatore, senatore Gualtieri, sono dovuti trascorrere cinque anni per la presentazione di una perizia e sette anni per un'altra; a questo punto, non possiamo «lavarcene le mani» e l'unico modo per non farlo è lasciare ancora un pò di tempo per permettere la conclusione delle indagini.

GARATTI. Ribadisco, coerentemente con quanto detto durante la discussione generale, la necessità di esplicitare con chiarezza l'intenzione che la presente proroga sia davvero l'ultima.

RUSSO. Esprimo voto contrario sull'emendamento 1.2, presentato dal senatore Becchelli, per le ragioni già espresse da altri senatori e sulle quali non mi dilungherò ulteriormente.

Vorrei solamente far riflettere sulle rilevanti conseguenze di una tale decisione in merito all'adozione delle vecchie norme per tutti i procedimenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge del 1989 e tuttora in corso.

DIANA. Signor Presidente, le osservazioni tecniche esposte dal sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, senatore Contestabile, di cui è a tutti nota la competenza professionale, inducono a ben poche perplessità.

Infatti, al di là dei problemi di tecnica legislativa o di compatibilità ordinamentale, le sue considerazioni centrano perfettamente il problema.

Data dunque l'oggettiva complessità delle inchieste, che purtroppo coinvolgono alcuni apparati dello Stato, inducendo al sospetto che si tratta di vicende nelle quali organi deviati dello Stato stesso siano intervenuti in ruoli che poi spetterà al giudice evidenziare, dubito che possono bastare sei mesi per giungere alla conclusione di queste indagini, se non sono stati sufficienti dieci o addirittura quindici anni.

Quindi, annuncio il voto favorevole sull'emendamento 1.2.

Per quanto riguarda l'ememdamento 1.1, voglio anticipare fin d'ora il mio parere in via subordinata. Quanto detto dal sottosegretario di Stato, onorevole Contestabile, ma prima di lui dal senatore Pellegrino, è vero: se infatti stabilissimo una proroga di un anno, i giudici potrebbero interpretare tale decisione come un tacito consenso da parte del Parlamento, se invece fissassimo un termine più breve, capirebbero senza alcun dubbio che stiamo facendo sul serio.

Il senatore Gualtieri ricordava molto opportunatamente che nella vicenda di Ustica possono venire fuori ulteriori elementi di primaria importanza, capaci di incidere sul proseguimento dell'indagine, il che obbligherebbe l'inchiesta a dilungarsi ulteriormente.

Ribadisco dunque quanto espresso nella discussione generale: La nostra è un'operazione di buona ipocrisia, anche se c'è conflittualità fra i due concetti. Ciò che andiamo a stabilire lo dobbiamo fare per ragioni estrinseche, ma cogenti e quindi siamo obbligati a farlo. Se però vogliamo andare fino in fondo alla questione, credo che l'idea del senatore Becchelli sia la più giusta. Troveremo il modo di introdurre poi una norma transitoria. Sarebbe buona anche l'idea del senatore Fabris. Personalmente non sono un provetto penalista, e quindi mi rivolgo ai più esperti in materia: non so se sia immaginabile una normativa transitoria che, ad esempio, nel caso in cui si concludano le fasi istruttorie al 31 dicembre 1994 e si debba passare al nuovo rito, possa far salve le perizie e le deposizioni già acquisite.

CONTESTABILE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ci sarebbero molti dubbi di legittimità costituzionale.

DIANA. Su questo comunque sarà possibile trovare una soluzione al problema, al fine di far salvo il pacchetto probatorio che è stato confezionato dal giudice istruttore e passare al nuovo rito senza dover ricominciare, senza dover riascoltare nessuno o rifare le perizie.

LAFORGIA. Crollerebbero tutti i principi.

DIANA. Credo che il rischio sia che crolli anche qualcosa di più se, a cinque anni dal varo di una nuova normativa, siamo costretti a prorogare di sei mesi un'inchiesta di una complessità incredibile, nella quasi certezza che non sarà certo il pungolo della scadenza dei termini a mettere i giudici nelle condizioni di chiudere l'indagine. Se le inchieste fossero mature allora sì, ma altrimenti i giudici chiuderanno la vicenda senza poter arrivare alla vera conclusione.

SCOPELLITI. Signor Presidente, in effetti desidero unire la dichiarazione di voto su questo emendamento a quella sull'altro che andremo a votare successivamente, in quanto si tratta di concedere o meno una scadenza ai tempi previsti. L'indicare una scadenza comporta chiaramente dei rischi, nel senso che potrebbe esserci la volontà di rispettare i tempi concessi e quindi, entro quella data, di trovare comunque una verità; il che è cosa diversa dalla verità. Devo però dire che in questo caso ciò non si è verificato, nel senso che tutta l'inchiesta è andata avanti a conferma, quindi, della volontà di trovare la verità che è quella che a noi interessa. Nel non dare le scadenze vi è invece il rischio contrario, quello di non arrivare alla conclusione dell'inchiesta. Non dobbiamo dimenticare invece che si tratta di reati che chiedono, per l'opinione pubblica, ma anche per un senso di giustizia, che i responsabili vengano identificati e puniti secondo la legge.

D'altra parte, procedimenti come quello riguardante la strage di Ustica presentano continuamente fatti nuovi che meritano un approfondimento, e quindi da parte nostra sarebbe irresponsabile non concedere una proroga dei termini. Sono convinta che i sei mesi rappresentino una giusta mediazione, e lo spirito con il quale noi voteremo a favore dell'emendamento 1.1 del senatore Gualtieri e contro l'emendamento 1.2 del senatore Becchelli è proprio quello di auspicio, di augurio a che questi sei mesi possano dare conto alla giustizia e consentire di concludere l'inchiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Becchelli, sostitutivo dell'intero articolo.

#### Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

DIANA. Signor Presidente, dopo la non approvazione dell'emendamento 1.2, il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.1.

GARATTI. Signor Presidente, resta comunque agli atti la mia precisazione.

TRIPODI. Signor Presidente, nel ribadire la mia preferenza per quanto prevedeva l'emendamento 1.2, dichiaro che voterò contro l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Gualtieri.

#### È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TRIPODI. Mi astengo.

2\* COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (16 novembre 1994)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 1086 resta assorbito.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendano parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE